

All'udienza del 18.12.2009, di fronte al Giudice Giulio Fanales, sono comparsi l'Avv Stiaffini per parte opponente e l'Avv Bonacchi in sostituzione dell'Avv Nannotti per parte opposta. E' altresì presente di persona l'opponente Salvadori Ester.

Il Giudice invita le parti a precisare le loro conclusioni.

L'Avv Stiaffini precisa le conclusioni come segue: come in atti.

L'Avv Bonacchi precisa le conclusioni come segue: come in atti.

I difensori depositano le rispettive notule.

Si procede alla discussione orale, all'esito della quale il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.



N. 1619/09 Sent
N. 12067/09. Cron
N. 3965/09. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giulio Fanales, ha pronunciato la seguente

sentenza contestuale

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 6313/07 e 6314/07 R.G. promosse da

Salvadori Ester, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Stiaffini e Marcello Lastrucci

Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, in proprio e quali eredi beneficiati di **Salvadori Giuseppe**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Stiaffini e Marcello Lastrucci

OPPONENTI

Contro

Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso **Mazzoni Andrea**, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Nannotti

OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del giorno 18.12.2009.

Rilevato che:

- su ricorso della Cassa di Risparmio di San Miniato, il Tribunale di Prato ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2137/07 nei confronti di Salvadori Ester, quale fideiussore del debitore principale Salvadori Trasporti s.r.l., e nei confronti di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, quali eredi di Salvadori Giuseppe, fideiussore del debitore principale Salvadori Trasporti s.r.l.;
- Salvadori Ester ha proposto autonoma opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale e l'erronea quantificazione dell'importo dovuto dal debitore principale alla banca;
- Salvadori Ester ha pertanto chiesto, in via principale, la dichiarazione di invalidità della clausola derogativa agli interessi legali e la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la limitazione dell'ingiunzione di pagamento alla minore somma effettivamente dovuta;
- la Cassa si è costituita, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta con la medesima opposizione;
- Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco hanno proposto autonoma opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'omessa indicazione nel decreto ingiuntivo della qualifica dei predetti ingiunti di eredi accettanti con beneficio di inventario, l'indebita iscrizione di ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di Tradii Maria Enrica e Salvadori Rita Paola di valore notevolmente superiore alla cautela da somministrarsi, l'esorbitanza della somma ingiunta rispetto al dovuto e la responsabilità aggravata dell'istituto di credito per avere agito con colpa grave

e per avere proceduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale senza la normale prudenza;

- gli opposenti hanno pertanto chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, l'ordine al creditore di immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la condanna della Cassa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e, in via subordinata, la limitazione dell'ingiunzione di pagamento alla minore somma dovuta;
- la Cassa di Risparmio di San Miniato si è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda risarcitoria;
- in ragione dell'unicità del decreto ingiuntivo opposto, è stata pronunciata la riunione dei giudizi instauratisi a seguito dei due autonomi atti di opposizione di cui sopra.

Sul rapporto fra la Cassa di Risparmio di San Miniato e Salvadori Ester.

Ritenuto, in punto di validità della clausola prevedente gli interessi ultralegali, che:

- l'art. 1284 comma III c.c. prescrive la forma scritta *ad substantiam* per la clausola negoziale che stabilisce la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale;
- il documento prodotto dall'istituto di credito recante previsione dell'interesse ultralegale (doc. 45 fasc. monitorio) è sottoscritto dal solo correntista;
- nel contratto bilaterale la forma scritta richiede l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti ovvero di due documenti conformi separatamente sottoscritti;
- nel caso di specie la forma scritta non risulta rispettata;
- non merita accoglimento la tesi della banca per cui, stante l'equivalenza della produzione in giudizio di copia del documento unilateralmente sottoscritto alla sottoscrizione da parte del soggetto autore della produzione, l'obbligo della forma scritta dovrebbe ritenersi nel caso di specie adempiuto in ragione della

produzione, da parte dell'istituto, del documento sottoscritto dal correntista, al tempo del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;

- l'equivalenza di cui sopra determinerebbe, infatti, la definitiva formazione del negozio scritto soltanto al momento della produzione in giudizio, mentre nel caso di specie il credito dedotto in ricorso per decreto ingiuntivo afferisce al contratto bancario stipulato nel dicembre 2002;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Salvadori Ester, deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale;
- sono pertanto dovuti soltanto gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c.

Ritenuto, in punto di debito per commissioni sulle c.d. ri.ba., che:

- a fronte della specifica contestazione di tale voce di debito da parte dell'opponente, la società opposta si è limitata a sostenere la congruità del conteggio della predetta voce, in ragione dei costi sostenuti dall'istituto in relazione alle operazioni bancarie per ritorno insoluto;
- il creditore non ha pertanto soddisfatto l'onere della prova circa l'esistenza di una convenzione fra le parti, avente ad oggetto la corresponsione dei suddetti importi a copertura dei costi sostenuti dall'istituto;
- trattasi, dunque, di voce di debito non dovuta.

Ritenuto, in punto di saldo passivo di conto corrente, che:

- la società opposta ha prodotto la certificazione ex art. 50 Testo Unico Bancario (doc. 46 fasc. monitorio) e la documentazione afferente i movimenti sul conto corrente (doc. 7 fasc. dell'opposizione);
- l'opponente si è limitata ad una contestazione generica;
- alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito deve intendersi provato.

Atteso dunque, in punto di quantificazione del dovuto, che:

- rappresenta circostanza non contestata che il credito per Euro 79.400,58 oltre interessi per Euro 5.981,88, depurato della voce relativa alle commissioni ri.ba.

e ridotto in ragione del conteggio degli interessi nella misura legale, è pari ad Euro 82.733,19;

- al predetto importo deve aggiungersi l'ammontare del saldo debitore del conto corrente per Euro 4.464,05, per un totale di Euro 87.197,24, oltre interessi di mora;
- il credito ingiunto è inferiore;
- con riferimento al credito nei confronti di Salvadori Ester, deve trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Considerato pertanto che:

- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Salvadori Ester, deve dichiararsi la nullità della clausola prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, di cui al contratto concluso in data 5.12.2002, fra Salvadori Trasporti s.r.l. e Cassa di Risparmio San Miniato s.p.a.;
- devono pronunciarsi il rigetto dell'opposizione proposta da Salvadori Ester e la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente a quanto disposto nei confronti di Salvadori Ester;
- l'opponente Salvadori Ester deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle attività di difesa di parte opposta riferibili alla posizione della Salvadori Ester.

Sul rapporto fra la Cassa e Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco.

Premesso, quanto all'accettazione con beneficio di inventario, che:

- l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti previsti;

- le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, per cui l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo (Cass. n. 16739 del 9.8.05);
- nel caso di azione del creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio di inventario, intenda farne valere responsabilità *ultra vires* per il mancato compimento dell'inventario nei termini, è onere dell'erede in accettazione beneficiata provare la tempestiva formazione dell'inventario, elemento costitutivo del beneficio (Cass. n. 11030 del 15.7.03).

Rilevato, nel caso di specie, che:

- sono circostanze provate l'apertura della successione in data 25.1.2004, l'accettazione con beneficio di inventario mediante dichiarazione ricevuta da Notaio in data 6.2.2004, la proroga del termine per la redazione dell'inventario concessa in data 5.5.2004, la chiusura delle operazioni di inventario in data 26.7.2004, l'integrazione dell'inventario per autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria in data 10.1.2005 (docc da 2 a 4 fasc. opposenti);
- gli eredi hanno dunque soddisfatto l'onere della prova sui medesimi gravante, dovendosi pertanto ritenere validamente costituito il beneficio.

Rilevato, quanto alla decadenza dal beneficio d'inventario, che:

- la decadenza non si verifica *ope legis*, ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari sono gli unici soggetti legittimati (Cass. n. 3791/2003);
- nel caso di specie il creditore ereditario non ha proposto la relativa domanda;
- esclusa l'eventualità della decadenza, gli eredi devono considerarsi accettanti con beneficio di inventario.

Rilevato, quanto al credito azionato, che:

- conformemente a quanto richiesto dalla banca creditrice, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, quali eredi puri e semplici del fideiussore Salvadori Giuseppe;
- stante l'esistenza del beneficio d'inventario, deve pronunciarsi, in accoglimento dell'opposizione proposta da Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente a quanto disposto nei confronti di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco;
- la soccombente società opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco.

Ritenuto, quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, che:

- come si evince dalla premessa del ricorso per decreto ingiuntivo (pag. 3 del ricorso), la società opposta, consapevole dell'esistenza del beneficio di inventario, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei predetti opposenti quali eredi puri e semplici, per poi iscrivere ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di Salvadori Rita e Tradii Maria Enrica (doc. 6 fasc. opposenti);
- dunque la società opposta ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ed ha successivamente resistito in giudizio in sede di opposizione per colpa grave;
- essa ha inoltre iscritto ipoteca giudiziale senza la normale prudenza;
- i predetti comportamenti sono fonte di responsabilità aggravata a carico dell'istituto di credito;
- in difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento proposta da Salvadori Francesco deve venire rigettata;
- risulta invece provato il danno, subito, in ragione della condotta illecita dell'istituto di credito, dalle opposenti Salvadori Rita e Tradii Maria Enrica;

- la prova di cui sopra è data dall'iscrizione di ipoteca giudiziale su due beni immobili, le cui dimensioni (dedotte dagli opposenti a pag. 11 della citazione in opposizione e non contestate) rendono evidente l'eccesso di valore rispetto alla cautela da somministrarsi, e dalla segnalazione alla centrale rischi (circostanza non contestata);
- le predette circostanze dimostrano il danno patrimoniale, subito da Salvadori Rita e Tradii Maria Enrica, in termini di pregiudizio alla libera disponibilità dei beni immobili e di compressione della libertà di accesso al credito;
- l'eccezione di parte opposta, inerente l'esistenza di iscrizioni pregresse, è inconferente, dovendosi in ogni caso rinvenire un aggravamento della pregressa limitazione della disponibilità dei beni;
- il danno patrimoniale viene liquidato, in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., in Euro 2000,00 onnicomprensivi, per ciascun soggetto danneggiato;
- deve dunque disporsi la condanna dell'istituto di credito al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, di Euro 2000,00 onnicomprensivi, in favore di Salvadori Rita, e di Euro 2000,00 onnicomprensivi, in favore di Tradii Maria Enrica.

Rilevato che deve ordinarsi al Direttore della competente Agenzia del Territorio la cancellazione delle iscrizioni di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2884 c.c.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:


- 1) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Salvadori Ester, dichiara la nullità della clausola prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, di cui al contratto concluso in data 5.12.2002, fra Salvadori Trasporti s.r.l. e Cassa di Risparmio San Miniato s.p.a.;

- 2) Rigetta l'opposizione proposta da Salvadori Ester e conferma il decreto ingiuntivo n. 2137/07 del Tribunale di Prato limitatamente alla posizione di Salvadori Ester;
- 3) In accoglimento dell'opposizione proposta da Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, revoca il decreto ingiuntivo n. 2137/07 del Tribunale di Prato limitatamente alle posizioni di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita e Salvadori Francesco;
- 4) Condanna Salvadori Ester alla rifusione, in favore di Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., delle spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per diritti, onorari e spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- 5) Condanna Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. alla rifusione, in favore di Tradii Maria Enrica, Salvadori Rita Paola e Salvadori Francesco, delle spese di lite, che liquida in Euro 6.141,00 per diritti, Euro 17.100,00 per onorari, Euro 981,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- 6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Salvadori Francesco;
- 7) Condanna Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore di Tradii Maria Enrica, di Euro 2.000,00 onnicomprensivi;
- 8) Condanna Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore di Salvadori Rita Paola, di Euro 2.000,00 onnicomprensivi;
- 9) Ordina, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Prato la cancellazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, dell'iscrizione di ipoteca giudiziale in data 12.9.2007, di cui ai nn. 4085 Registro particolare e 14341 Registro Generale, a favore di Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. e contro Tradii Maria Enrica e Salvadori Rita;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Prato.

Così deciso in Prato, il 18.12.2009




TRIBUNALE DI PRATO
21 DIC. 2009
DE...ATO

Il Giudice
Dr. Giulio Fanales